

Associazione di medici, riaddebito delle spese comuni esente se non c'è mark up

Secondo i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria, con la Risposta n. 161/E/2024, il riaddebito ai medici associati delle spese comuni sostenute da un'associazione di medici per la gestione dell'attività, quali le spese di assicurazione, manutenzione e pulizia, può beneficiare del regime di esenzione dall'Iva ex articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972. Si applica la disciplina esentativa già prevista, in ambito comunitario e nazionale, per i consorzi e le società cooperative costituite tra soggetti esercenti l'attività sanitaria.

Strutture associative tra medici di medicina generale

In base all'articolo 40 del Dpr 28 luglio 2000, n. 270 (Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale) e in virtù dell'articolo 54 dell'Accordo collettivo nazionale della medicina generale del 22 marzo 2005, ai **medici di medicina generale** spetta la facoltà di concordare e realizzare tra loro delle **forme di lavoro associativo** secondo determinati principi, tipologie e modalità nell'intento di ottenere migliori standard strutturali strumentali e organizzativi dell'attività professionale.

A tale scopo, si distinguono **due tipologie** di forme associative:

a) le **associazioni** quelle che costituiscono modalità di organizzazione e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi quali la medicina in associazione, la medicina in rete e la medicina di gruppo;

b) le **società di servizio**, anche in forma di cooperative, i cui soci sono per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi dell'Azienda sanitaria territoriale o dei Comuni comprendenti più Aziende sanitarie territoriali, in cui esse operano, che garantiscono anche le modalità di organizzazione e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi, che hanno il divieto di fornire prestazioni sanitarie e che assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici (i medici di medicina generale, per l'espletamento dei compiti e delle prestazioni dell'Accordo in oggetto, nonché delle attività libero-professionali consentite, possono avvalersi di strutture e servizi forniti dalle società in particolare per quanto concerne le sedi associative, gli studi professionali, i poliambulatori, i beni strumentali, i servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali, i servizi informatici, telematici, di raccolta dati e telemedicina e i servizi di verifica e revisione di qualità).

Valgono in aggiunta le regole secondo le quali la forma associativa è libera, volontaria e paritaria e fra i medici partecipanti la **suddivisione delle spese di gestione** dello studio viene **liberamente concordata** tra i componenti della forma associativa.

A titolo esemplificativo, rientra nell'ambito dell'Accordo indicato un'associazione non riconducibile alle associazioni per lo svolgimento dell'attività professionale di cui all'articolo 5 del Tuir, che opera in assenza di fini di lucro (mark up) e che presenta le caratteristiche di seguito descritte:

- è costituita da 3 medici di medicina generale che operano all'interno dello stesso ambito territoriale di scelta e che non svolgono attività di libera professione strutturata per più di 4 ore settimanali;
- assume la forma associativa della medicina di gruppo;
- ha aperto la posizione Iva;
- può acquisire a qualunque titolo e gestire beni mobili ed immobili, servizi, può compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, prestare e ricevere servizi, procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività, e può aprire conti correnti bancari.

Criteri di individuazione delle operazioni esenti da Iva

Per il disposto dell'articolo 1 del Dpr 633/1972, rientrano nel campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni servizi che sono effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di un'impresa ovvero di un'arte o di una professione, oltre che le importazioni effettuate da qualunque soggetto (anche privato).

In deroga alle regole generali, l'articolo 10 del decreto Iva:

- 1) al comma 1, n. 18, fornisce un elenco dettagliato e tassativo delle operazioni esentate da Iva per espressa disposizione legislativa;
- 2) al comma 2, sancisce l'esenzione dall'imposta anche per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi o società consortili ovvero società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione (cd. pro rata di detraibilità) di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata minore o uguale al 10%, sempre che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse, con effetto dal 1° luglio 2008 ai sensi della legge 244/2007.

Si osserva che la disposizione esentativa di cui al punto 2) trova la sua ragion d'essere nella circostanza che i consorziati, operando in settori caratterizzati dall'effettuazione di operazioni esenti, hanno un **limitato diritto alla detrazione dell'Iva**, fermo restando che il regime di favore opera limitatamente alle ipotesi in cui l'esternalizzazione dei servizi avvenga verso strutture alle quali i soggetti interessati sono legati da vincoli associativi.

L'agenzia delle Entrate ha precisato che, per verificare che l'attività esente sia svolta con carattere di stabilità, non è necessario il riscontro in ogni singolo periodo d'imposta che costituisce il triennio del limite di detraibilità in misura non superiore al 10% in quanto tale

percentuale può essere, infatti, determinata quale media delle percentuali di detrazione spettanti al consorzio nei singoli periodi d'imposta (circolare agenzia delle Entrate 8 maggio 2009, n. 23/E).

Possono far parte della compagine sociale del consorzio anche associati per i quali nel corso della vita associativa sia venuto meno il requisito della limitata percentuale di detraibilità.

Qualora le prestazioni del consorzio siano rese a favore degli associati privi dei requisiti richiesti dalla disposizione esentativa, ovvero nei confronti di terzi, saranno rese dal consorzio in **regime di imponibilità Iva**.

Parimenti sono state equiparate ai consorzi le organizzazioni di origine comunitaria aventi finalità analoghe, quali i Gruppi economici di interesse europeo (GEIE).

Infine, si fa presente che, per beneficiare del regime di esenzione, tipico delle società consortili, **non** è rilevante la **forma giuridica** assunta dalla struttura associativa ma l'**oggetto sociale** della stessa e, di conseguenza, le società cooperative esercenti le professioni sanitarie, anche se non hanno lo schema associativo del consorzio, possono ugualmente beneficiare del regime di esenzione Iva sulle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci secondo le precisazioni della risoluzione agenzia delle Entrate 3 aprile 2012, n. 30/E.

Regime di esenzione Iva per le prestazioni rese dai consorzi ai loro consorziati

A) Normativa comunitaria

Le **prestazioni di servizi** rese dalle **Associazioni autonome di persone (Aap)**, che svolgono attività in regime di esenzione Iva o per la quale non hanno la qualifica di soggetti passivi Iva allo scopo di rendere ai loro associati i servizi strettamente necessari all'esercizio di tale attività, se si limitano a pretendere dai loro membri, l'esatto rimborso della parte delle spese comuni a loro spettante senza alcun mark up e sempre che il trattamento esentativo non crei effetti distorsivi della concorrenza, vanno considerate **esenti da Iva** (articolo 132, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva comunitaria 28 novembre 2006, n. 112/CE).

Il regime di favore riguarda le associazioni composte da consociati che svolgono attività esenti ai fini Iva ai quali è normalmente rivolta l'attività del consorzio e ha lo scopo di non penalizzare con la mancata detrazione dell'Iva sugli acquisti dei beni e servizi i soggetti che esplicano attività esenti e decidono di dare in outsourcing i servizi necessari, inerenti e funzionali a tale attività (ad esempio, tenuta della contabilità, fornitura di servizi amministrativi).

La Corte di Giustizia Ue, con le pronunce 21 settembre 2017, nelle cause C-326/15, C-605/15 e C-616/15, ha affermato che l'esenzione prevista dall'articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della Direttiva 2006/112/CE si riferisce esclusivamente alle Associazioni autonome di persone i cui membri esplicano un'**attività di interesse pubblico** nell'ottica di agevolare l'accesso ad alcune prestazioni nonché la fornitura di alcuni beni evitando i maggiori costi che deriverebbero dal loro assoggettamento ad Iva come dispone espressamente lo stesso articolo 132.

Associazioni autonome di persone

Caratteristiche delle Aap istituite ex Direttiva 28 novembre 2006, n. 112/CE

Le Associazioni autonome di persone secondo la normativa comunitaria:

- sono composte da soggetti che svolgono attività esenti ovvero attività per le quali non si qualificano come soggetti passivi;
- hanno uno scopo istituzionale di supporto e di collaborazione all'attività svolta dai singoli partecipanti.

B) Normativa nazionale

Nell'ordinamento giuridico italiano il legislatore ha previsto che siano destinatari dell'**esenzione Iva** i **consorzi anche** quando sono costituiti **in forma societaria**, nonché le **cooperative** con funzioni consortili. Infatti, si tratta di strutture associative coerenti con le finalità dell'esenzione ed assimilabili alle Associazioni autonome di persone istituite dal legislatore comunitario.

Va rilevato che sia la normativa nazionale sia quella comunitaria non richiedono che la compagine associativa sia costituita esclusivamente da soggetti con tali caratteristiche né precludono la possibilità per il consorzio di svolgere operazioni nei confronti di terzi.

Tuttavia, il trattamento dei **servizi resi** dal consorzio cambia a seconda che sia effettuato nei confronti dei **consorziati** oppure di **terzi**.

Assimilazione Iva della medicina di gruppo ai consorzi ex Risposta n. 161/E

Il riaddebito delle spese comuni sostenute da un'**associazione di medici** per la gestione dell'attività può beneficiare, a determinate condizioni, del **regime di favore dell'esenzione Iva** ex articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972, stando ai chiarimenti contenuti nella Risposta agenzia delle Entrate 26 luglio 2024, n. 161/E.

A) Quesito sottoposto all'agenzia delle Entrate

All'agenzia delle Entrate è stato sottoposto il caso di una struttura associativa in forma di medicina di gruppo costituita da 4 medici di medicina generale, che operano nell'ambito assistenza primaria in un medesimo ambito territoriale di scelta, non svolgono attività di libera professione strutturata per più di 5 ore a settimanali ed hanno concordato di assumere la forma organizzativa della medicina di gruppo ex articolo 40 del Dpr 270/2000.

L'associazione ha la partita Iva in proprio per **accentrare** in capo a sé le **spese di gestione ed organizzazione** (assicurazione, manutenzione e riparazione, infermeria, pulizia e segreteria) **da riaddebitare agli associati** sulla base di uno specifico regolamento interno e, comunque, **in assenza di maggiorazione** (mark up).

B) Soluzione interpretativa del contribuente

L'ente associativo intende aprire un **conto corrente bancario intestato all'associazione** per il versamento pro quota da parte degli associati delle spese di gestione dello studio, intende presentare la **dichiarazione dei redditi in qualità di ente non commerciale** senza evidenziare alcun reddito imponibile, per l'assenza di applicazione di maggiorazione al momento del ribaltamento dei costi pro quota sugli associati, e, da ultimo, propone di emettere **fattura sugli associati senza applicazione dell'Iva** in sede di riaddebito pro quota delle spese comuni sostenute (segreteria, manutenzione, pulizie, assicurazione ecc.).

C) Parere dell'agenzia delle Entrate

Secondo la risoluzione n. 30/E/2012, la circostanza che l'articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972 si riferisca alle sole strutture associative di tipo consortile **non** può costituire un **elemento discriminante** rispetto ad altri schemi associativi autonomi costituiti per rendere dei servizi comuni agli associati, che svolgono attività esenti o non soggetti, sempre che si tratti di **spese inerenti e funzionali** alla loro attività.

Ne deriva che possono svolgere una **funzione analoga** a quella del consorzio anche le strutture associative aventi una forma giuridica differente, alle quali gli associati affidano lo svolgimento di alcuni segmenti della propria attività economica.

Tenendo conto delle disposizioni europee e nazionali in materia, l'agenzia delle Entrate ritiene che la misura di favore stabilita per i consorzi possa, quindi, valere anche per l'associazione di medici costituita nella forma della medicina di gruppo.

Di conseguenza, la **ripartizione** delle spese di gestione comuni, necessarie allo svolgimento dell'attività, **non sarà assoggettata ad Iva** ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972, **in assenza** di applicazione del **mark up**.

In pratica la struttura associativa emetterà fattura senza Iva su tutti i medici associati per le quote riaddebitate delle spese comuni, sostenute per l'organizzazione e il mantenimento dello studio medico e funzionali all'espletamento dell'attività di ciascuno di essi.

Viceversa, l'eventuale **quota posta a carico di terzi non aderenti al gruppo** sconta sempre l'Iva (aliquota ordinaria del 22%).

Medicina di gruppo - Riaddebito ai medici dei costi comuni funzionali all'attività di ciascuno	
Esenzione Iva	Imponibilità Iva
Spetta solo se viene ribaltato sugli associati	Vale se viene ribaltato sugli associati il costo

il puro e semplice costo senza applicazione di maggiorazioni, sempre che le quote dei costi comuni sostenuti siano imputate agli associati.

con applicazione di maggiorazioni oppure se le quote dei costi comuni sostenuti sono attribuite non agli associati ma a soggetti terzi.